



QUESTO SFDR, S'HA DA RIFARE. LA CONSULTAZIONE HA DATO UN ESITO CHIARO: LA LEGGE NON CENTRA GLI OBIETTIVI

di Noemi Primini

I giudizi ricevuti dalla Commissione europea sul Regolamento evidenziano i dubbi di molti operatori specializzati. Bene che esiste, ma è necessaria una revisione per chiarire concetti e punti critici, a partire dalla classificazione dei fondi

I risultati della consultazione lanciata dalla Commissione europea parlano chiaro. L'Sfdr così come è non va bene e, per quasi il 60% dei rispondenti, il gioco non vale la candela, ossia i costi non coprono i benefici che porta. Tanti i punti da chiarire e tanti gli aspetti che possono essere migliorati. Regolatori, autorità e operatori del mercato sono stati tutti "convocati" per dare un'opinione sulle sorti del Regolamento Sfdr in risposta alla consultazione lanciata dalla Commissione Europea l'anno scorso (al momento della stesura dell'articolo non è stato ancora pubblicato alcun esito finale). Sorti che si accompagnano a una serie di iniziative di regolamentazione che hanno il fine di agevolare la transizione verso un'economia sostenibile mantenendo il presidio del rischio di greenwashing. Tra queste, un elemento importante è quello della pubblicazione del final report delle Esas su una possibile revisione degli Rts; il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo sul mandato negoziale sulla proposta di regolamento dei rating Esg; è in fase di finalizzazione il report sul greenwashing; infine sono state pubblicate le linee guida sulla denominazione dei fondi. Una rivoluzione normativa a favore della trasparenza verso gli investitori finali che avrà forti implicazioni per gli addetti ai lavori.

LA CONSULTAZIONE

Lo scorso 14 settembre 2023, a due anni e mezzo dall'applicazione del Regolamento Sfdr, la Commissione europea ha lanciato una consultazione relativa alla valutazione completa dell'Sfdr (chiusa il 15 dicembre) per capire come è stato attuato e come interagisce con gli altri framework europei sulla finanza sostenibile, per mettere in luce eventuali carenze e per verificare la sua capacità di affrontare il greenwashing.

Si tratta di due consultazioni distinte, una pubblica e una target, sull'attuazione del Sfdr.

Le sezioni 1 e 2 sono uguali in entrambe le consultazioni, con quesiti che si concentrano solo sugli attuali requisiti del Regolamento e sulla sua interazione con altre normative europee sulla finanza sostenibile.

In più, solo nella consultazione target, sono presenti altre due parti aggiuntive, la 3 e la 4, con una serie di domande più dettagliate che guardano al futuro sulle potenziali modifiche ai requisiti di

disclosure per i partecipanti ai mercati finanziari e sulla potenziale istituzione di un sistema di categorizzazione per i prodotti finanziari.

Il consulto pubblico, rivolto a un'ampia gamma di stakeholder (sia individui sia organizzazioni) con una conoscenza anche solo generica del Regolamento, ha raccolto 63 risposte ritenute valide. Tra queste, la maggior parte dei rispondenti sono stati imprese (38,1%), associazioni di categoria (20,63%) e cittadini dell'Ue (15,87%).

La consultazione target, invece, composta da oltre 150 domande specifiche, ha raccolto 324 risposte ritenute valide ed era rivolta a stakeholder più esperti (partecipanti ai mercati finanziari, investitori, ong, autorità pubbliche competenti, autorità di regolamentazione nazionali e altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dalle disposizioni del Sfdr), con una conoscenza approfondita e/o un'esperienza lavorativa nel campo della disclosure finanziaria sostenibile.

SCARSA EFFICACIA E TRASPARENZA

La prima sezione della consultazione fa riferimento agli attuali requisiti imposti dal Regolamento 2088. Le domande poste agli operatori del settore richiedono per lo più di dare un giudizio da 1 a 5 (dove nella maggior parte dei casi il giudizio 1 esprime totale disaccordo e il giudizio 5 totale accordo su determinate questioni) sulle capacità dell'attuale Sfdr di raggiungere in modo efficace ed efficiente determinati obiettivi e di individuare potenziali problemi nell'attuazione del regolamento.

Uno dei quesiti riguarda la valutazione dell'efficacia dell'attuale Sfdr in merito a diversi obiettivi. Il 43% degli operatori specializzati è parzialmente d'accordo (ha indicato voto 3 al quesito 1.2) sul fatto che l'Sfdr possa aumentare la trasparenza sull'integrazione dei rischi di sostenibilità. Gli altri rispondenti si dividono in modo eguale tra chi è "molto" e "poco" d'accordo sul tema. Il 46% degli operatori si mantiene neutro anche sul fatto che l'Sfdr possa aumentare la trasparenza nei confronti dell'investitore finale in merito alla considerazione degli impatti negativi, tuttavia vi è una buona parte (il 31%) che non lo ritiene possibile.

Emerge invece il dissenso degli operatori sul fatto che l'Sfdr sia in grado di aumentare la protezione degli investitori finali e facilitare il confronto su un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, compresi quelli con dichiarazioni di sostenibilità. Il 62% infatti dei rispondenti si dichiara totalmente o in gran parte in disaccordo, mentre solo l'8% è di questo parere.

Più della metà dei rispondenti (il 52%) non ritiene che l'Sfdr possa convogliare i capitali su investimenti sostenibili (il 6% ha dato voto 1, e il 46% ha dato voto 2). Ne è convinto solo il 14 per cento.

Gli operatori si dividono anche sul fatto di considerare l'Sfdr utile a garantire l'integrazione dei criteri Esg nei processi di investimento, mentre emerge chiaramente che, in prevalenza, (47% tra chi è totalmente e di gran lunga in disaccordo), gli operatori non ritengano il Regolamento in grado di garantire politiche retributive coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

introducendo una nuova categoria per i termini legati alla transizione. Esma riconosce infatti che le esclusioni dei combustibili fossili riferite ai PAB contenute nel documento di consultazione potrebbero penalizzare inutilmente alcuni fondi che utilizzano nel loro nome termini non ambientali o che si concentrano su strategie di transizione. Di conseguenza per questa categoria, oltre alla soglia dell'80%, Esma suggerisce di applicare le esclusioni del Climate Transition Benchmark (CTB). Inoltre, i fondi che utilizzano termini legati alla "transizione" o all'"impatto" nella loro denominazione devono anche garantire che gli investimenti al di sotto della quota minima siano effettuati con l'intento di generare un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile o siano su un percorso chiaro e misurabile di transizione sociale o ambientale.

Articolo di approfondimento <https://www.eticanews.it/quantifondi-super-esg-ma-senza-nome-esg/>

ESMA, RISOLTO UN REBUS SUL NOME DEI FONDI.
Le linee guida impongono la soglia minima dell'80%

Lo scorso 14 dicembre Esma ha aggiornato la proposta di linee guida relative all'utilizzo dei termini Esg e relativi alla sostenibilità nei nomi dei fondi di investimento, in risposta alla precedente consultazione chiusasi il 20 febbraio 2023. Nel recepire le osservazioni emerse, Esma ha provveduto ad apportare alcune modifiche alle iniziali linee guida (la versione definitiva è attesa entro il secondo trimestre 2024). Per quanto riguarda le soglie di investimento, il fondo dovrebbe garantire che almeno l'80% di investimenti soddisfi le caratteristiche o gli obiettivi di sostenibilità e applicare le esclusioni obbligatorie previste per i Paris-aligned Benchmark (PAB). Oltre a ciò il fondo che indica termini legati alla sostenibilità nel nome dovrà avere un investimento principale negli investimenti sostenibili definiti all'articolo 2, paragrafo 17, del Regolamento Sfdr, riflettendo le aspettative che gli investitori possono avere in base alla denominazione del fondo. Esma apporta un altro cambiamento significativo

L'EFFICACIA DEL FRAMEWORK

Quesito 1.2 - Ritenete che l'attuale framework di disclosure SFDR sia efficace nel raggiungere i seguenti obiettivi:

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
Aumentare la trasparenza nei confronti degli investitori finali per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità	4%	22%	43%	24%	4%	3%	293
Aumentare la trasparenza nei confronti degli investitori finali per quanto riguarda la considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità	4%	27%	46%	17%	3%	12	293
Rafforzare la protezione degli investitori finali e rendere più facile per loro beneficiare e confrontare un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, compresi quelli con dichiarazioni di sostenibilità.	14%	48%	27%	6%	2%	3%	292
Convogliare i capitali verso investimenti considerati sostenibili, intesi in senso ampio, non limitandosi alla definizione art. 2, paragrafo 17, Sfdr	6%	46%	29%	12%	2%	5%	294
Garantire che le considerazioni ESG siano integrate nel processo di investimento e di consulenza in modo coerente nei diversi settori dei servizi finanziari	6%	29%	30%	23%	5%	7%	290
Garantire che le politiche retributive degli operatori dei mercati finanziari e dei consulenti finanziari siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e, se del caso, con gli obiettivi di investimento sostenibile e siano concepite per contribuire a una crescita sostenibile a lungo termine	10%	37%	27%	9%	3%	14%	288

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

L'EFFICACIA DEL FRAMEWORK

Quesito 1.6 - Siete d'accordo con le seguenti affermazioni:

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
Alcune informazioni richieste dalla Sfdr non sono sufficientemente utili per gli investitori	2%	3%	8%	28%	56%	2%	296
Alcuni requisiti legali e concetti del Sfdr, come quello di "investimento sostenibile", non sono sufficientemente chiari		3%	14%	32%	50%	1%	301
Sfdr non viene utilizzato come un framework di disclosure, ma come uno strumento di etichettatura e di marketing (in particolare gli articoli 8 e 9).		3%	12%	44%	39%	2%	296
I data gap rendono difficile per i partecipanti al mercato divulgare informazioni pienamente in linea con i requisiti legali previsti dalla SFDR		2%	6%	25%	63%	3%	299

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

Altro dato significativo è il fatto che oltre il 58% degli operatori (su 287 rispondenti al quesito 1.4) non ritiene i costi della disclosure SfdR proporzionati ai benefici che genera (informare gli investitori finali, incanalare i capitali verso investimenti sostenibili), ossia ha dato voto 1 o 2. Dalla consultazione emerge che la maggior parte degli operatori è d'accordo sul fatto che alcune informazioni SfdR non siano sufficientemente utili agli investitori; in più, la maggior parte reputa alcuni concetti, come la definizione di investimento sostenibile, non sufficientemente chiari.

UN PERICOLOSO TOOL DI MARKETING

Una buona parte inoltre (il 39%) ritiene che l'SfdR non sia utilizzato, come dovrebbe essere, come uno strumento di disclosure, ma come strumento di etichettatura e di marketing, nella fattispecie si fa riferimento alla classificazione articolo 8 e 9 (oggetto della sezione 4). Gli operatori sono per lo più propensi a ritenere che le considerazioni sopra citate creino incertezza giuridica e rischi reputazionali, nonché rischi di greenwashing. Inoltre, le informazioni richieste e i concetti contenuti nell'SfdR non sembrano consentire ai distributori di avere una conoscenza sufficiente o abbastanza solida del profilo di sostenibilità dei prodotti che distribuiscono. Vi è in più la percezione che l'attuale SfdR impedisca che il capitale sia allocato agli investimenti sostenibili in modo efficace come potrebbe essere, e che non catturi

in modo efficace gli investimenti in transition assets; infine, sempre secondo la maggior parte degli operatori, l'SfdR, ad oggi, non supporta efficacemente un uso adeguato dello shareholder engagement come strumento per sostenere la transizione.

LA DISCLOSURE SUI PAI

In relazione alla disclosure sui Pai a livello di prodotto, un elevato numero di operatori concorda sul fatto che ci siano delle difficoltà metodologiche nell'attuale SfdR legate ai Pai indicators (quesito 1.9) sia per il fatto di dover "tener conto" di quelli previsti dagli Rts per la valutazione del principio Dnsh (74 dei rispondenti) sia per il fatto di considerarli per la disclosure delle informazioni a livello di prodotto previste dall'articolo 7.

Inoltre, per la maggior parte dei soggetti (63%) non è chiaro come i requisiti di Pai disclosure a livello di prodotto interagiscano con l'obbligo di divulgare informazioni ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9

I DATI A DISPOSIZIONE

L'88% degli operatori (248 rispondenti al quesito 1.12) ha avuto difficoltà a ottenere dati di buona qualità, soprattutto per quanto riguarda i Pai a livello di entità e di prodotto e la percentuale di investimenti allineati alla Tassonomia. Non ci sono invece particolari evidenze per quanto riguarda i dati sul contributo a un

CAMBIANO (ANCORA) GLI RTS
Le Esas hanno proposto una modifica per includere nuovi indicatori sociali

Le autorità di vigilanza europee (Esas) hanno pubblicato lo scorso dicembre il loro Final Report che propone una serie di modifiche alla bozza di Regulatory Technical Standards (Rts) del SfdR pubblicata lo scorso aprile.

I principali cambiamenti proposti nella revisione riguardano soprattutto l'introduzione di tre nuovi indicatori per Pai sociali obbligatori (i nuovi 13, 15 e 16 della tabella 1 Rts) e le modifiche agli indicatori PAI esistenti (tra cui uno obbligatorio che è stato reso facoltativo, l'iniziale Pai 11 tabella 1, ora nuovo n. 14 della tabella 3).

Inoltre, le Esa propongono che tutti i prodotti articolo 8 e 9 che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra debbano includere informazioni dettagliate in un'apposita sezione delle informazioni precontrattuali, sul sito web e nelle informative periodiche.

Per rendere l'informativa più comprensibile e meno complessa, le Esa hanno introdotto nuovi modelli di disclosure che prevedono una dashboard specifica per fornire informazioni

chiave nella prima pagina dei documenti, insieme a informazioni più dettagliate nelle pagine successive. La dashboard evidenzia se un prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile o promuove caratteristiche ambientali/sociali, include una dichiarazione sulla natura del prodotto e comprende quattro elementi essenziali: Investimenti sostenibili, investimenti allineati alla tassonomia, considerazione dei Pai e obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

Dal momento della pubblicazione la Commissione ha 3 mesi di tempo per esaminare la relazione e decidere se approvarla integralmente, apportare modifiche o eliminare alcuni degli emendamenti proposti. Una volta adottata dalla Commissione, la bozza di regolamento delegato che modifica gli Rts dell'SfdR sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per il loro esame. Secondo le attuali aspettative del mercato, è molto probabile che le modifiche non si applicheranno prima del 1° gennaio 2025

L'EFFICACIA DEL FRAMEWORK

Quesito 1.7 - Siete d'accordo con le seguenti affermazioni:

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
Le considerazioni precedenti creano incertezza giuridica per gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti finanziari	2%	4%	10%	40%	39%	5%	296
Le considerazioni precedenti creano rischi di reputazionali	2%	4%	10%	44%	36%	4%	297
Le considerazioni precedenti non consentono ai distributori di avere una conoscenza sufficiente o abbastanza solida del profilo di sostenibilità dei prodotti che distribuiscono	1%	13%	18%	37%	19%	13%	291
Le considerazioni precedenti creano un rischio di greenwashing	0%	3%	14%	43%	38%	2%	294
Le considerazioni precedenti impediscono che il capitale sia allocato agli investimenti sostenibili in modo efficace come potrebbe essere	0%	4%	20%	37%	33%	6%	295
L'attuale framework non cattura in modo efficace gli investimenti in transition assets		6%	8%	28%	50%	8%	298
L'attuale framework non supporta efficacemente un uso adeguato dello shareholder engagement come strumento per sostenere la transizione	0%	9%	17%	30%	27%	16%	293

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

LA DISCLOSURE SUI PAI

Quesito 1.9 - Siete d'accordo con le seguenti affermazioni:

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
L'obbligo di "tenere conto" degli indicatori PAI elencati nell'allegato I per la valutazione del DNSH non crea problemi metodologici	34%	39%	14%	4%	1%	8%	288
Nel contesto della disclosure sui prodotti per la valutazione del Dnsh, è chiaro come debba essere applicata la materialità dei Pai indicator elencati nell'allegato I del regolamento delegato.	29%	42%	17%	4%	1%	7%	287
La possibilità di considerare i Pai indicators per le informazioni a livello di prodotto di cui all'articolo 7 non crea problemi metodologici.	24%	37%	18%	7%	2%	12%	285
È chiaro come i requisiti di Pai disclosure a livello di prodotto interagiscano con l'obbligo di divulgare informazioni ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9	24%	39%	19%	10%	1%	8%	283

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

I DATI A DISPOSIZIONE

Quesito 1.12.1 - In merito ai dati, ha difficoltà a trovare informazioni sui seguenti elementi?

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
I principali impatti negativi (entity level)	1%	2%	16%	45%	29%	7%	219
La percentuale di investimenti allineati alla Tassonomia (a livello di prodotto)	3%	3%	12%	37%	40%	5%	218
Il contributo a un obiettivo ambientale o sociale (a livello di prodotto)	7%	17%	31%	28%	14%	4%	217
I Pai del prodotto	1%	2%	17%	51%	23%	6%	218
Le pratiche di buona governance delle società partecipate (a livello di prodotto)	4%	27%	30%	25%	9%	5%	216

(1= not at all, 2= to a limited extent, 3= to some extent, 4= to a large extent, 5= to a very large extent)

obiettivo ambientale o sociale e sulle pratiche di buona governance delle società partecipate.

L'INTERAZIONE CON LE ALTRE NORMATIVE

La seconda parte della consultazione è dedicata ad analizzare l'interazione dell'Sfdr con le altre norme. Per quanto riguarda la Mifid 2 e la Idd, sono pochi gli operatori (meno del 10% su 264 rispondenti al quesito 2.4) che ritengono che le informazioni Sfdr siano sufficientemente utili e comparabili da consentire ai distributori di determinare se un prodotto è in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità. Il 48% si dichiara invece totalmente o largamente in disaccordo con tale tesi, mentre il 24% si mantiene sostanzialmente neutro.

I POTENZIALI CAMBIAMENTI. PER TUTTI

La sezione 3 della consultazione target chiede agli operatori dei feedback in merito a potenziali cambiamenti sulla disclosure Sfdr sia a livello di entità sia a livello di prodotto.

Su quest'ultimo aspetto, alcuni dei quesiti riguardavano la possibilità di introdurre i requisiti di disclosure relativi alla sostenibilità, richiesti dal Sfdr ai prodotti con claim sostenibili come misura anti-greenwashing, per tutti i prodotti finanziari offerti nell'Ue.

Bruxelles ha spiegato che questa mossa consentirebbe agli investitori di comprendere le prestazioni di sostenibilità dei prodotti anche per i prodotti che non fanno affermazioni di sostenibilità.

Pertanto alla domanda se l'Ue dovrebbe imporre requisiti di informazione uniformi per tutti i prodotti finanziari, emerge che oltre il 55% degli operatori (su 288 rispondenti al quesito 3.2.1) sarebbe propenso ad adottare tale procedura (hanno risposto 4 e 5 alla domanda). Tuttavia, anche se inferiore, non è irrisoria la quota di chi non è d'accordo (il 30% ha risposto 1 e 2). Inoltre, Bruxelles ha richiesto un feedback su quali requisiti di disclosure dovrebbero essere presi in considerazione per tutti i prodotti finanziari: divulgazioni relative alla Tassonomia (incontrano il favore del 29% dei rispondenti); strategie di engagement (40%); esclusioni (61%); e come le informazioni relative ai criteri Esg vengono utilizzate nel processo di investimento (59%).

Tra i requisiti di disclosure addizionali da fornire nel caso di un prodotto che fa affermazioni legate alla sostenibilità, qualcuno suggerisce di evidenziare anche, nel caso vi sia integrazione Esg, quali sono gli elementi vincolanti della sua strategia di investimento che rendono i suoi investimenti diversi da quelli di un fondo convenzionale. Oppure, nel caso di partecipanti al mercato finanziario che fanno affermazioni sulla sostenibilità, sarebbe logico spiegare in modo trasparente e fornire una documentazione appropriata che illustri come tali affermazioni vengono sostenute nella pratica. O ancora, gli operatori dovrebbero cercare di quantificare la parte di investimenti con impatti

MOMENTO SCONFORTO

Non serve ad allocare capitali alla sostenibilità. Non è comprensibile né dal mercato né dagli operatori. Genera alti rischi di greenwashing. Insomma, il Sfdr è lontano dalla promozione. E ora? È solo una questione di assimilazione, o si riparte da capo?

positivi e definire quale Sdg è interessato dal beneficio e in quale misura.

LA CATEGORIZZAZIONE DEI FONDI

Nella sezione 4 della consultazione target si chiede il parere delle parti interessate sia sui vantaggi dell'istituzione di categorie di prodotti sostenibili sia sulle modalità di funzionamento di tali categorie.

Con l'Sfdr, la classificazione in articoli 8 e 9 è stata utilizzata come label. Tuttavia, persistono le preoccupazioni che l'attuale uso del Regolamento come schema di etichettatura possa portare a rischi di greenwashing. Ciò è dovuto in parte al fatto che i concetti e le definizioni esistenti nel regolamento non sono stati concepiti per questo scopo. L'intenzione era invece quella di includere la più ampia gamma possibile di prodotti, in modo che ogni dichiarazione di sostenibilità dovesse essere comprovata. Inoltre, una proliferazione di etichette nazionali rischia di frammentare il mercato europeo e quindi di compromettere lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

Per tali motivi la Ue si interroga sulla classificazione dei prodotti. Tra i soggetti che hanno risposto al quesito 4.1.1, la maggioranza ritiene che le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello Ue faciliterebbero la comprensione da parte degli investitori retail (80%) e professionali (72%) delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità dei prodotti. Inoltre, il 64% è convinto che tali categorie siano necessarie per contrastare il greenwashing, per evitare di frammentare l'unione dei mercati dei capitali (63%) e per avere sistemi di distribuzione efficienti basati sulle preferenze di sostenibilità degli investitori (69%).

Infine, la maggior parte (il 72%) è in disaccordo sul fatto che non siano necessarie categorie di prodotti.

LE CATEGORIE PROPOSTE

Nella consultazione la Commissione propone due approcci per la classificazione dei prodotti: il primo

DISCLOSURE A LIVELLO DI PRODOTTO

Quesito 3.2.1 b - Informazioni che potrebbero essere richieste anche per tutti i prodotti finanziari a fini di trasparenza. Tali informazioni dovrebbero essere obbligatorie?

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
Taxonomy-related disclosures	36%	12%	16%	10%	19%	7%	280
Engagement strategies	26%	11%	16%	22%	18%	7%	278
Exclusions	13%	9%	11%	19%	42%	6%	279
Information about how ESG-related information is used in the investment process	13%	7%	15%	25%	34%	6%	277

(1= not at all, 2= to a limited extent, 3= to some extent, 4= to a large extent, 5= to a very large extent)

LA CATEGORIZZAZIONE DEI FONDI

Quesito 4.1.1 - Sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
Le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello UE faciliterebbero la comprensione da parte degli investitori retail delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità dei prodotti	1%	3%	13%	36%	44%	3%	288
Le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello UE faciliterebbero la comprensione delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità dei prodotti da parte degli investitori professionali.	2%	5%	18%	36%	36%	3%	288
Le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello UE sono necessarie per contrastare il greenwashing	5%	6%	20%	32%	32%	5%	288
Le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello UE sono necessarie per evitare di frammentare l'unione dei mercati dei capitali	6%	3%	15%	26%	37%	13%	286
Le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello UE sono necessarie per avere sistemi di distribuzione efficienti basati sulle preferenze di sostenibilità degli investitori.	3%	5%	15%	41%	28%	8%	288
Non sono necessarie categorie di prodotti. I puri requisiti di divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità sono sufficienti.	43%	29%	14%	5%	5%	4%	283

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

LA CATEGORIZZAZIONE DEI FONDI

Quesito 4.4.2 - Sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

	1	2	3	4	5	Non so	tot risposte
L'introduzione di categorie di prodotti dovrebbe essere accompagnata da regole specifiche sulle modalità di etichettatura e comunicazione dei prodotti da parte degli operatori di mercato.	5%	5%	14%	35%	35%	5%	279
L'uso di termini come 'sustainable', 'ESG', 'SDG', 'green', 'responsible', 'net zero' dovrebbe essere vietato per i prodotti che non rientrano in almeno una delle categorie di prodotto definite dal regolamento	8%	4%	13%	30%	39%	6%	278
Alcuni termini dovrebbero essere collegati a una specifica categoria di prodotti e dovrebbero essere riservati alla rispettiva categoria.	10%	6%	16%	33%	27%	8%	277

(1= totally disagree, 2= mostly disagree, 3= partially disagree and partially agree, 4= mostly agree, 5= totally agree)

prevede la distinzione delle categorie in modo diverso rispetto ai concetti esistenti utilizzati negli articoli 8 e 9, ad esempio concentrandosi sul tipo di strategia di investimento del prodotto (promessa di un contributo positivo a determinati obiettivi di sostenibilità, transizione, ecc.); il secondo invece contempla la trasformazione degli articoli 8 e 9 in categorie formali di prodotti.

SUPERARE ARTICOLO 8 E 9

Per quanto riguarda il primo approccio, ossia classificazione sulla base delle strategie utilizzate, più della metà dei rispondenti (54% su 266 rispondenti al quesito 4.1.3) concorda sul fatto che il mantenimento del SfdR in parallelo a un sistema di categorizzazione, dovrebbe prevedere la cancellazione dell'attuale distinzione tra gli articoli 8 e 9 da tale framework; il 18% dei rispondenti si è invece dichiarato contrario a tale proposta.

Tra i sostenitori di questo approccio, c'è chi precisa che una categorizzazione theme-based che rifletta le diverse tipologie di prodotto consentirebbe di tenere conto dei diversi obiettivi di sostenibilità e delle esigenze degli investitori in modo efficiente e mirato. Questioni come la transizione, gli investimenti sostenibili o la focalizzazione su singoli indicatori di sostenibilità potrebbero essere quindi implementati in modo molto più efficace.

Secondo altri inoltre è bene sottolineare che, affinché l'SfdR funzioni come strumento di garanzia della qualità, il Regolamento deve evolversi in un regime di etichettatura che stabilisca anche standard/criteri minimi in base alle categorie. Questo allineerebbe meglio l'SfdR con le etichette sostenibili recentemente finalizzate nel Regno Unito nell'ambito del regime di Sustainability Disclosure Requirements (Sdr) e con gli sviluppi negli Stati Uniti. Il rischio potenziale del regime di etichettatura è che i consumatori siano soddisfatti dell'etichetta/categoria e che probabilmente prestino meno attenzione ad altri dettagli importanti nella documentazione del fondo, come l'obiettivo d'investimento e le modalità per raggiungerlo. Per questo motivo, i criteri utilizzati per determinare la classificazione di un fondo saranno cruciali e dovranno essere considerati con attenzione.

MANTENERE ARTICOLO 8 E 9

Invece, tra i sostenitori del secondo approccio, ossia l'utilizzo delle categorie articolo 8 e 9, c'è chi, considerando l'enorme quantità di tempo speso per lavorare sul sistema di classificazione degli articoli 6, 8 e 9, sarebbe favorevole a mantenerlo, pur definendo i diversi concetti sottostanti come investimenti sostenibili o Dnsh (la stessa definizione deve essere utilizzata sia dalla SfdR che dalla Tassonomia). In tal senso quindi, le categorie di prodotti sostenibili dovrebbero essere

caratterizzate dall'applicazione di criteri minimi (per esempio, politica di esclusione, considerazioni sui Pai, obiettivi misurabili).

Inoltre, il mercato parla già il linguaggio degli articoli 8 e 9 e i partecipanti al mercato finanziario hanno fatto molti investimenti per implementare questa classificazione nei loro sistemi operativi e di reporting. Quando la versione rivisitata dell'SfdR sarà pubblicata ed entrerà in vigore, sarà già diventato un linguaggio comune per il mercato. L'abbandono di queste nozioni ostacolerebbe quindi in modo significativo la credibilità del quadro normativo sulla finanza sostenibile.

Sempre in merito al secondo approccio, c'è chi ribadisce che qualsiasi sistema di etichettatura dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione contenuti negli articoli 8 e 9, dato che gli operatori di mercato dell'Ue hanno ormai posto in essere le necessarie basi procedurali e di dati per dimostrare la conformità ai requisiti degli articoli. Tuttavia, un semplice sistema di etichettatura basato solo sugli articoli 8 e 9 si discosterebbe dai sistemi di etichettatura di altre giurisdizioni e non darebbe sufficiente chiarezza agli investitori sul fatto che il prodotto sottostante investa in attività in transizione (una categoria chiave di investimenti necessaria per guidare la transizione verde). Un semplice schema di etichettatura potrebbe essere concepito per rappresentare l'articolo 9 (cioè i fondi "d'impatto"), l'articolo 8 (cioè i fondi "tematici o allineati alla sostenibilità") e una variante dell'articolo 8 (cioè i "fondi di transizione").

Infine, l'ultima parte della consultazione approfondisce il concetto di categorizzazione come strumento per definire la nomenclatura dei prodotti.

La maggior parte dei rispondenti al quesito 4.4.2 concorda sul fatto che l'introduzione di categorie di prodotti dovrebbe essere accompagnata da regole specifiche sulle modalità di etichettatura e comunicazione dei prodotti da parte degli operatori di mercato. Secondo questi ultimi inoltre, l'uso di termini come 'sustainable', 'Esg', 'Sdg', 'green', 'responsible', 'net zero' dovrebbe essere vietato per i prodotti che non rientrano in almeno una delle categorie di prodotto definite dal regolamento. Infine, alcuni termini dovrebbero essere collegati a una specifica categoria di prodotti.

Articolo di riferimento
https://www.eticanews.it/tag/consultazione_sfdr/

Documenti chiave
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2023-sfdr-implementation_en



ALLIANCEBERNSTEIN

Investiamo con cura nell'healthcare del futuro

Un approccio focalizzato sulla salute delle aziende.

AB International Health Care Portfolio

In un contesto di mercato incerto, il settore sanitario può offrire interessanti opportunità agli investitori grazie alla sua resilienza. I mutamenti demografici e l'incremento della domanda a livello globale, infatti, lo hanno reso meno vulnerabile alle condizioni macroeconomiche.

Grazie all'innovazione, a valutazioni favorevoli e a una redditività via via maggiore, inoltre, il comparto presenta anche un buon potenziale di crescita.

Per scovare opportunità occorre un approccio focalizzato. Piuttosto che inseguire le ultime novità in ambito scientifico, il team di **AB International Health Care Portfolio** punta a scoprire società con un potenziale di rendimento interessante tramite un'approfondita ricerca sulla loro solidità. Seguiamo un approccio concentrato, investendo nelle aziende destinate a nostro avviso a prosperare sia oggi che in futuro.

Per saperne di più



Questa è una comunicazione di marketing. Riservato esclusivamente agli investitori professionali. Il valore di un investimento può diminuire o aumentare e un investitore può anche non riottenere l'intera somma investita. Capitale a rischio.

Le presenti informazioni sono fornite da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Lussemburgo B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Il portafoglio è un comparto di AB SICAV I, società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) di diritto lussemburghese.

La vendita dei Comparti di AB può essere limitata o soggetta a conseguenze fiscali avverse in alcune giurisdizioni. La presente promozione finanziaria è destinata esclusivamente a persone nelle giurisdizioni in cui i fondi e le relative classi di azioni sono registrati o che possono comunque legittimamente riceverla. Prima di investire, gli investitori devono esaminare il Prospetto completo del Comparto, insieme insieme al KIID o KID del Comparto e il bilancio più recente. Le copie di tali documenti, ivi inclusa l'ultima relazione annuale e, se emessa successivamente, l'ultima relazione semestrale, possono essere ottenute gratuitamente da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. visitando il sito www.alliancebernstein.com o www.eifs.lu/alliancebernstein, o in formato cartaceo contattando il distributore locale nelle giurisdizioni in cui la distribuzione dei fondi è autorizzata.

ICMA2024236